

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. **In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.**

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Collinson Insurance Solutions Europe Limited è registrata nell'elenco annesso al RUI con codice interno UE00010811. Tali estremi identificativi possono essere verificati consultando l'elenco annesso al RUI al sito: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces>

Ragione sociale: Collinson Insurance Solutions Europe Limited conosciuta commercialmente con il nome di Columbus Assicurazioni

Stato membro in cui l'intermediario è registrato: Malta

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il Registro del Malta Financial Services Authority: <https://www.mfsa.mt/financial-services-register>

Sede legale: 3rd Floor, Development House, Saint Anne Street, Floriana FRN, Malta

Numero di registrazione a Malta: C89980

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: Malta Financial Services Authority

Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica: 25 febbraio 2019

Recapito telefonico: +39 0236006622 (*Servizio clienti*) o +39 0236005813 (*Ufficio sinistri*)

Indirizzo internet: www.columbusassicurazioni.it

E-mail: servizioclienti@columbusassicurazioni.it o ufficiosinistri@columbusassicurazioni.it

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo:

L'elenco degli obblighi di comportamento cui la compagnia adempie sono indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile al seguente link:

<https://www.columbusassicurazioni.it/condizioni-general/>

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Collinson Insurance Solutions Europe Limited NON detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. Collinson Holdings Europe Limited (l'impresa controllante) è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto della società di assicurazione, Collinson Insurance Europe Limited e della società di intermediazione Collinson Insurance Solutions Europe per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a Collinson Insurance Solutions Europe Limited secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- b. Qualora il Contraente/Aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni previsto per legge, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- c. Il Contraente/Aderenti può anche avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi di ciascun prodotto assicurativo ai quali espressamente si rinvia.

Denominazione delle imprese con cui l'intermediario ha rapport d'affari per incarico diretto che sulla base di collaborazione orizzontale con altro intermediario

- Collinson Insurance Europe Limited

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Collinson Insurance Solutions Europe Limited

Numero di registrazione a Malta: C89980

Numero di iscrizione all'elenco annesso al RUI: UE00010811

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Collinson Insurance Solutions Europe Limited distribuisce i prodotti assicurativi Columbus dell'impresa assicurativa Collinson Insurance Europe Limited in forza di un incarico distributivo diretto.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. Collinson Insurance Solutions Europe Limited non fornisce al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, è una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.
- b. Collinson Insurance Solutions Europe Limited distribuisce in modo esclusivo i contratti di Collinson Insurance Europe Limited.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Il compenso percepito da Collinson Insurance Solutions Europe Limited per la distribuzione è costituito da commissione percentuale sul premio totale.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle impresa assicuratrice, quando regolati per il proprio tramite, costituiscono patrimonio autonomo e separato.
- b. Pagherai il premio una tantum prima di stipulare o rinnovare l'assicurazione. Puoi pagare con carta di credito o di debito.

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Collinson Insurance Solutions Europe Limited

Numero di registrazione a Malta: C89980

Numero di iscrizione all'elenco annesso al RUI: UE00010811

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a.** Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
- b.** Obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c.** Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d.** Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e.** Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- f.** Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.